

San Servolo, settembre 2022

LA CESSIONE DI AZIENDA
NELLA BANCAROTTA
FALLIMENTARE E CONCORDATARIA

La centralità della cessione d'azienda
nell'indagine di bancarotta

TASSELLO
FONDAMENTALE
NELLA RICOSTRUZIONE
DELLA
CRISI DI IMPRESA

MOMENTO
SIGNIFICATIVO ANCHE
PER LA INDIVIDUAZIONE
DEGLI
AMMINISTRATORI DI
FATTO

MOMENTO DI
FUORIUSCITA
DALLA SOCIETA' DI
TUTTI I SUOI
BENI

Che fine ha
Fatto l'attività?

VEDIAMO COME SCOPRIRLO

COME SCOPRIRE CHE FINE HA FATTO L'ATTIVITA'

DOMANDA PRELIMINARE

LA SOCIETA' ERA TITOLARE DI UN'AZIENDA?

VISURA CAMERALE STORICA
DELLA SOCIETA'

RISPOSTA:
SI'
A MENO CHE NON RISULTI
UN CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA

SORTE DELL'ATTIVITA':
LE IPOTESI SUL TAPPETO

SORTE DELL'ATTIVITA':
LE IPOTESI SUL TAPPETO

ATTIVITA'
ILLECITA

ATTIVITA' ESAURITA

ATTIVITA' RESTITUITA

L'AZIENDA SI E' DISSOLTA

ATTIVITA' CEDUTA

RIMANGONO LE
SINGOLE COMPONENTI

CONDUZIONE IN AFFITTO:
L'AZIENDA TORNA ALLA
PROPRIETARIA

CESSIONE D'AZIENDA
DI DIRITTO O DI FATTO

CESSIONE D'AZIENDA
REGISTRATA AL REGISTRO
DELLE IMPRESE

SE LA CESSIONE NON RISULTA DALLA VISURA CAMERALE...

COME SCOPRIRE LA CESSIONE DI FATTO

INDIVIDUAZIONE DELL'ATTIVITA' CONCRETA, DELL'AMMINISTRATORE E DEL LUOGO (vecchie Sedi legali, unità locali eccetera)

SCHEDA PERSONA
CAMERA DI COMMERCIO

LA SEDE OPERATIVA

I DIPENDENTI

NUOVA SOCIETA'
DELL'IMPRENDITORE

LA RETE:
ANNUNCI COMMERCIALI NELLO
STESSO INDIRIZZO

BANCA DATI
INPS

Google Street View

ASSUNZIONE
LICENZIAMENTI
"MIGRAZIONI"

CLIENTI

SUBENTRO NEI CONTRATTI DI NUOVI
SOGGETTI GIURIDICI

LA CESSIONE DI FATTO E' DI SOLITO SENZA CORRISPETTIVO
E A SOGGETTO RICONDUCIBILE AL MEDESIMO IMPRENDITORE

LA CESSIONE D'AZIENDA ISCRITTA
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

Di solito è acquisibile il contratto su Telemaco

IL CORRISPETTIVO

NON PAGATO

Verifiche contabili e di bilancio
Es. esiste il credito da corrispettivo

Verifiche bancarie
e sui mezzi di pagamento
Indicati nell'atto

Dichiarazioni
Dell'acquirente

O...PAGATO MA NON ALLA
FALLITA

PAGATO MA NON
CONGRUO



VALUTAZIONE
DELL'AZIENDA

PERIZIA?

[VAI IMPUTAZIONE](#)

L'AZIENDA
"un ristorante"

L'IMMOBILE
(il locale)

I BENI STRUMENTALI
(le cucine, gli arredi della sala)

I DIPENDENTI
(KNOW HOW)
ES: lo chef

Certificazioni
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

L'AVVIAMENTO
(bene immateriale)

Maggior valore del complesso
Aziendale rispetto ai singoli beni
che lo compongono

CLIENTELA = FATTURATO



Il valore dell'AVVIAMENTO è spesso determinante
nella determinazione del prezzo di cessione dell'azienda

Iscritto in bilancio
(Avviamento acquisito)

Non iscritto in bilancio
(Avviamento Originario)

VALUTAZIONI DI
CONGRUITA'



DETERMINATO
DALLE PARTI
PER DIFFERENZA

CONSULENZA TECNICA

INSIDIE

LE INSIDIE DELLA CONSULENZA TECNICA
IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL VALORE
DELL'AZIENDA E DEL SUO AVVIAMENTO

1 - DIFFERENTI METODI DI CALCOLO
E RISULTATI DIFFERENTI E OPINABILI

2 - INATTENDIBILITA' DEI DATI
CONTABILI E DI BILANCIO

INTERESSE A NON
ESPORRE GLI UTILI



3
LO SCOLLAMENTO FRA I DATI
CONTABILI E I VALORI DI MERCATO

SPESSE IL GUADAGNO
DELL'IMPRENDITORE
E' OCCULTO

DOVE?

COSTI OPERATIVI = RICAVI OPERATIVI

LA SOCIETA' HA FATTURATO MA NON PRODUCE UTILI
O E' ADDIRITTURA IN PERDITA

BADWILL

L'IMPRENDITORE NON DOVREBBE
AVER INTERESSE A DISTRARRE L'AZIENDA

COSTI OPERATIVI:

COMPENSO AMMINISTRATORE
(50 MILA anno)

Stipendio figlia amministratore
(che però studia!)

Auto aziendale
(Porsche)

(Servizi)
Carta di credito aziendale
(3500 al mese)

Smart aziendale per
la figlia

Stipendio colf

Stipendio figlio amministratore
(30 mila anno)

SPESE PER CONSULENZE
(società dell'amministratore)

MORALE

LE IMPRESE CHE NON PRODUCONO
UTILI POSSONO ESSERE MOLTO PREZIOSE
PER L'IMPRENDITORE

E AVERE UN CONSISTENTE VALORE DI MERCATO
IN CASO DI CESSIONE A TERZI

DIFFICOLTA' E LIMITI PER L'ANALISI CONTABILE
DI INDIVIDUARE E CALCOLARE QUESTO VALORE

I COSTI NON PERTINENTI (O GONFIATI)
(non facilmente individuabili)

LA CENTRALITA' DEL FATTURATO

Importante acquisire sempre i bilanci
Della cedente e della cessionaria pre e
Post cessione

IL CAPO D'IMPUTAZIONE DI BANCAROTTA PER DISTRAZIONE D'AZIENDA

PREREQUISITI:
CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELL'AMMINISTRATORE
E RICOSTRUZIONE COMPLETA DEL FATTO

CESSIONE DI FATTO
(descrizione)

CESSIONE DI DIRITTO

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO FRA
CEDENTE E CESSIONARIA

RICHIAMO SPECIFICO ALL'ATTO:
ESTREMI, PARTI STIPULANTI, OGGETTO
DATA

ELEMENTI DI
CONTESTUALIZZAZIONE

CORRISPETTIVO PREVISTO

NON PAGATO o
PAGATO A TERZI

APPARENTE/SIMULATO

INCONGRUITA'
(MOTIVAZIONI)

ACCOLLO NON LIBERATORIO
COMPENSAZIONI
SOMME RESTITUITE ETC.

[TORNA](#)

CESSIONI DI FATTO

*Distraevano l'azienda della **COMETA 2012 s.r.l.** – ossia lo shopping center sito in Cittaducale (RI) frazione Santa Ruffina, viale delle Scienze – la cui gestione passava di fatto e senza alcun corrispettivo alla **PREZZO GIUSTO s.r.l.** – società riconducibile alla proprietà e alla gestione della famiglia ROSSI - che aveva aperto un' unità locale all'indirizzo del punto vendita in data 27.04.2016, prendendo in affitto i locali commerciali del medesimo in data 26.05.2016 dalla **SEME & CO s.r.l.** (altra società della famiglia ROSSI) che in precedenza, e fino a quella data, li aveva locati alla **COMETA 2012 s.r.l.***

distraevano l'azienda della società cooperativa “Nuova Firenze 2010” (costituita da parco auto, soci lavoratori, licenze di taxi conferite, diritti di usufrutto delle autovetture e relativo fatturato) trasferendola di fatto e senza corrispettivo in un nuovo soggetto giuridico, appositamente costituito, riferibile al medesimo Rossi Raffaele e avente medesima attività e denominazione presso che identita, ossia Soc. cooperativa “Nuova Firenze 2010.” (con punto finale);

CESSIONI DI DIRITTO

distraevano in parte i beni della società ed in particolare l'azienda alberghiera sita in Palinuro via Santa Maria n. 7 che veniva ceduta il 07.12.2007 alla UNI.H. s.r.l. (società riconducibile sotto il profilo della gestione e della proprietà alla famiglia ROSSI e al VERDI) per la irrisoria cifra di € 15.000,00 ed **accollo non liberatorio** di debiti per € 235.000,00 che di fatto non veniva onorato (atto stipulato in data 07.12.2007 davanti al Notaio Gustavo PATTI da VERDI Marco nella doppia veste di a.u. della SAN PAOLO s.r.l. e di a.u. della UNI.H. s.r.l.);

Distraevano i beni della società cedendo l'intera azienda (il supermercato sito in via Galeotti, via G.B. Pagano) alla FOOD & COMPANY s.r.l. – società che il MERENDA Giovanni faceva costituire e formalmente amministrare al suo collaboratore VANNOZZI Fernando, ma di cui di fatto era titolare – per il corrispettivo di £ 161.162.340 di cui si **dava falsamente quietanza** nell'atto di cessione ma che in realtà non veniva mai pagato, posto che successivamente l'azienda veniva trasferita – con lo strumento giuridico della cessione delle quote della FOOD & COMPANY s.r.l. – ad un terzo acquirente (i fratelli Anna ed Alessandro COLETTI) da parte dello stesso MERENDA Giovanni che incamerava la parte di corrispettivo da questi ultimi corrisposta (circa 60 milioni di lire).

distraevano il complesso aziendale della COSTRUZIONI GENERALI S.p.a. cedendolo alla I.C.C.I. “*Immobili Costruzioni Consulenze Investimenti S.r.l.*” – società anch’essa riconducibile alla famiglia CHIODO – al prezzo di € 10.100,00, da ritenersi vile in rapporto al **patrimonio netto dell’azienda** espresso in bilancio (€ 10.089.234,00) ed in quanto nella cessione venivano compresi anche alcuni **contratti in corso**, fra cui la commessa con Coop. Edilizia Amici S.r.l. del valore di € 2.200.000,00 (atto stipulato il 19.11.2009 fra CECCARELLI Igino quale I.r. della fallita e MADONNA Romilda quale I.r. della società acquirente, autenticato dal Notaio Rogandi rep. 5111 racc. 3502), lasciando in capo alla cedente tutte le posizioni debitorie.

distraeva i beni della società ed in particolare in data 15.12.2009, quando già la società si trovava in un conclamato stato di dissesto, stipulava con la GR s.r.l. un **contratto di affitto di azienda** relativo al supermercato sito in Castel Romano via Ponte di Piscina Cupa n. 4 – durata mesi sei, canone mensile € 4000,00 – nell’ambito del quale la fallita cedeva tutte le merci presenti nel suddetto supermercato (valore complessivo € 1.022.691,25) ad un prezzo inferiore del 30% al loro costo storico di acquisto prevedendo un pagamento posticipato – rilascio di 6 assegni con date di scadenza a 30/60/90/120/150 e 180 giorni – **sprovvisto di qualsivoglia garanzia** ed accettando in conformità a tale accordo assegni palesemente non incassabili per la mancata corrispondenza fra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, titoli poi sostituiti con altri comunque non incassabili;

Distraevano il **ramo d'azienda** - costituito dallo svolgimento in favore dei Committenti Privati della attività di somministrazione di lavoro e fornitura professionale di mano d'opera: Stipulando il 27.12.2012 **contratto di affitto d'azienda** con la WORKING TREE s.r.l. – atto sottoscritto da **ROSSI Giuseppe** per ARTICOLO 1 AGENZIA PER IL LAVORO s.r.l. (poi TALEA) e da **VERDI Domenico** per l'affittuaria – che prevedeva un canone mensile di € 100.000,00 ma che nella sostanza rimaneva senza corrispettivo posto che all'art. 9 del contratto di prevedeva che i canoni di affitto venissero imputati in conto prezzo della cessione;

Stipulando in data 30.12.2013 il ROSSI Giuseppe (ma di concerto e nell'interesse di tutti gli altri) – sia come amministratore unico della TALEA AGENZIA PER IL LAVORO s.r.l. sia come presidente del Consiglio di Amministrazione della ARTICOLO 1 AGENZIA PER IL LAVORO s.r.l. (già WORKING TREE s.r.l.) – atto **di cessione di azienda** che lasciava a carico della cedente tutti i crediti e i debiti maturati fino alla data del 27.12.2012 e prevedeva un **corrispettivo di 8 milioni** ma che risultava lesivo della garanzia patrimoniale dei creditori della cedente, poi fallita, posto che l'atto determinava il trasferimento sulla cessionaria dell'assets più importante della società senza alcun corrispettivo utile per essi posto che: a) nell'atto si dava pagato il corrispettivo di € 1.000.000 con assegno bancario non trasferibile n. 8135637296-07 tratto sul conto corrente presso la Banca Intesa San Paolo spa filiale di Milano Piazza San Babila, assegno invece annullato e mai incassato; b) il corrispettivo di € 4.300.000 si dava per pagato con **compensazione** di crediti maturati dalla ARTICOLO 1 AGENZIA PER IL LAVORO s.r.l. nel rapporto con l'affittante TALEA e quindi venuti in essere dopo e a causa della sottoscrizione del contratto di affitto; c) i canoni di affitto portati in conto prezzo per € 1.200.000,00 non risultavano fatturati da TALEA, rimanendo il relativo credito **compensato dal sostenimento da parte della affittuaria di costi di esercizio dell'affittante**; d) l'ulteriore parte del corrispettivo – rideterminata in € 1.500.000 a seguito di stipula in data 29.04.2014, sempre ad opera del CAMPELLI Giuseppe per entrambe le parti, di atto di rettifica di cessione di ramo di azienda, **veniva pagata solo per la somma di € 150.000** (due rate).